

One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 24 luglio/30 luglio 2020

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Contrattazione collettiva](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

CIG in deroga aziende plurilocalizzate: disponibile la “nuova” procedura INPS

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS mess. 24 luglio 2020, n. 2946](#)

L'INPS informa gli addetti ai lavori (datori di lavoro e intermediari abilitati) dell'attivazione dalla medesima data della **procedura telematica per la richiesta di CIG in deroga** in favore delle cosiddette “**aziende plurilocalizzate**”, fornendo le necessarie istruzioni operative per la compilazione della relativa domanda, tenendo fede a quanto dichiarato dall'Istituto previdenziale all'interno del [mess. n. 2856/2020](#).

L'attribuzione della competenza in favore dell'INPS del trattamento in questione ad opera dell'[art. 22-quater D.L. n. 18/2020](#) ha obbligato l'istituto previdenziale ad implementare le procedure informatiche per la presentazione delle domande dell'ammortizzatore sociale in deroga la cui competenza, per le prime nove settimane, era stata attribuita al Ministero del Lavoro.

Dalla lettura del documento di prassi si comprende di come trattasi di una semplice **implementazione** della procedura di richiesta delle ulteriori settimane di CIG in deroga (5 settimane + ulteriori 4) prevista per la generalità delle aziende destinatarie alla data del 18

giugno 2020.

L'INPS prosegue dunque nella sua strategia di frequente pubblicazione di documenti relativi alla gestione delle problematiche legate agli ammortizzatori Covid-19, quasi a voler sottolineare una presenza costante ed una attenzione massima a questi temi. Gli utenti attendono però ancora importanti chiarimenti a proposito di rilevanti aspetti interpretativi quali, ad esempio, i criteri di computo e di gestione delle "ulteriori quattro settimane" attualmente previste.

Novità	Osservazioni
Aziende plurilocalizzate – Rilascio procedura telematica CIGD dal 24 luglio	
Il D.M. 20 giugno 2020, n. 9 , pubblicato in data 2 luglio 2020, ha attribuito all'INPS la competenza ad autorizzare le richieste di proroga (5 settimane + 4 ulteriori) della CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate.	In precedenza , la competenza per l'esame e l'autorizzazione delle prime 9 settimane di CIGD era attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali . Il cambio di rotta segue la logica (condivisibile) di uniformare le procedure ed i criteri di esame, con una (auspicabile) sinergia ed una (seppur minima) semplificazione amministrativa per le aziende e gli intermediari.
L'Istituto previdenziale comunica di aver aggiornato il sistema telematico al fine di consentire alle aziende plurilocalizzate - a far data dal 24 luglio 2020 - di presentare le domande di proroga per i trattamenti di CIG in deroga per mezzo dello stesso strumento informatico già in uso per le aziende "locali".	Con un'annotazione di carattere generale si evidenzia che l'INPS, anziché utilizzare un semplice comunicato stampa per rendere nota la disponibilità di nuove funzioni informatiche, prosegue nell'attuale strategia comunicativa, affidando alla pubblicazione di numerosi documenti amministrativi (in questo caso, un messaggio) la diffusione di informazioni destinate agli utenti. In questo modo l'Istituto evidenzia la grande mole di attività svolta per la gestione della crisi economica causata dal lock down e dall'emergenza sanitaria anche se, in questo caso, la novità consiste in un adeguamento delle procedure informatiche.
Adeguamento della funzione telematica esistente	
Accedendo al portale INPS tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto, è possibile presentare domanda attraverso i Servizi OnLine, alla sezione " CIG e Fondi di solidarietà ". All'interno dell'opzione " CIG in Deroga Inps ", scegliendo 'invio domande' viene proposto un menu a tendina con le due scelte: - "deroga INPS" - "deroga plurilocalizzata".	All'opzione "CIGD in deroga INPS" vi possono accedere, per la richiesta di proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga (5 settimane più ulteriori 4), sia le aziende "locali", che hanno già ampiamente utilizzato il sistema dalla data del 18 giugno 2020, sia quelle plurilocalizzate in 5 o più Regioni o Province Autonome . La procedura in discorso si presenta snella e rapida nella compilazione. Si auspica quindi che ciò possa migliorare le tempistiche necessarie per la definizione delle domande.
Tipologie di pagamento del trattamento	
Scegliendo l'opzione "deroga plurilocalizzate" è possibile, scegliere la tipologia di pagamento della prestazione: - pagamento a conguaglio oppure - pagamento diretto tramite INPS. Si precisa che solamente per le domande di proroga presentate all'INPS si potrà chiedere	All'interno di un contesto normativo già di per sé variegato e multiforme, l'Istituto previdenziale mette in evidenza un'ulteriore particolarità. Se per le generalità delle aziende che possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga è prevista esclusivamente la forma di pagamento diretto da parte dell'INPS

<p>l'anticipo del 40% della prestazione, inserendo l'opzione Anticipo SI.</p>	<p>(eventualmente con anticipazione del 40% del trattamento da chiedere in sede di compilazione della domanda), per le aziende plurilocalizzate sono previste due tipologie di pagamento: pagamento a conguaglio in alternativa al pagamento diretto con o senza anticipazione. La gestione amministrativa di dette prestazioni non avviene dunque all'insegna della semplificazione.</p>
<p>Le richieste compilate con la scelta di "Anticipo" = "SI" è necessario che siano completate con i dati relativi al pagamento dei beneficiari accedendo alla procedura dell'Anticipo (click sul link "ANTICIPO 40%" nel menu principale, oppure nella sezione "CIG e Fondi di solidarietà", opzione 'Richiesta anticipo CIG').</p>	<p>Con i tempi tecnici non proprio rapidissimi necessari all'autorizzazione, alla richiesta di liquidazione ed alla erogazione dell'anticipo, l'opzione di pagamento a conguaglio può essere una soluzione per garantire liquidità in tempi brevi ai lavoratori ed evitare che essi subiscano oltre modo gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria da Covid-19. In questo solco si colloca dunque la richiesta pressoché generalizzata delle organizzazioni sindacali in risposta alle informative aziendali. L'accoglimento della richiesta sarebbe doveroso, se anche le imprese non stessero subendo pesantemente la crisi di ricavi e di liquidità che contraddistingue questo periodo emergenziale.</p>
<p>La domanda risulta inviata correttamente dopo l'assegnazione del numero di protocollo. Le domande con la scelta di anticipo uguale a "SI" sono protocollate solamente dopo il corretto inserimento dei dati relativi al pagamento dell'anticipazione. Quelle con "Anticipazione" = "NO" sono protocollate entro le 24 ore dall'invio.</p>	<p>Circa le tempistiche di protocollazione della domanda, l'INPS si dimostra sensibile alle esigenze di celerità ; si auspica quindi che i termini di definizione delle domande inviate da parte delle aziende plurilocalizzate siano sostanzialmente più brevi, con particolare riguardo per quelle che prevedono il pagamento diretto.</p>
<p>Documentazione da allegare alla domanda</p>	
<p>Per l'inoltro della domanda, è necessario scegliere l'unità produttiva interessata dell'azienda plurilocalizzata dall'elenco proposto dalla procedura e allegare la lista dei beneficiari in formato "csv"; è obbligatorio anche l'inserimento dell'accordo sindacale in formato "pdf" e relativa data. Trasmessa la domanda, sarà possibile stampare la ricevuta di invio e la copia della domanda contenente i dati trasmessi.</p>	<p>L'indicazione dell'unità produttiva interessata e dell'elenco dei lavoratori destinatari del trattamento in formato csv, sebbene si tratti di un passaggio operativo già noto, rappresenta una fase non agevole nell'iter della domanda, in quanto oltre all'indicazione, per ciascun lavoratore, di numerose informazioni (riguardanti le generalità, la residenza, il rapporto di lavoro in essere), i dati devono essere esposti in un file di particolare formato secondo logiche non propriamente intuitive. Nell'auspicabile riforma degli ammortizzatori sociali post-Covid-19, questo aspetto dovrà trovare una soluzione più agevole, confidando in un ottimale utilizzo delle numerose banche dati esistenti.</p>
<p>Deroga al termine decadenziale</p>	
<p>Gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui al messaggio in esame (proroghe delle concessioni di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate), si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio (24 luglio 2020).</p>	<p>Viene introdotta una sorta di clausola di salvaguardia a tutela di tutti i periodi di sospensione dell'attività lavorativa che, sulla base dei nuovi termini decadenziali previsti dall'art. 1, c. 2, D.L. n. 52/2020 (sostanzialmente riproposto dalla legge di conversione del Decreto Rilancio), alla data del 24 luglio 2020 (data di attivazione della procedura in discorso) potrebbero non trovare soluzione in una richiesta di intervento. Il riferimento va al noto termine decadenziale</p>

delle domande di CIGD, che devono essere trasmesse **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa; in questo caso invece esso decorre **dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in commento.**

E' consentito pertanto richiedere l'intervento dell'integrazione salariale per periodi che, secondo il termine decadenziale, alla data del 24 luglio 2020 rimarrebbero scoperti dalla tutela (ad esempio: un periodo di sospensione lavorativa riferito al mese di maggio 2020).
